

STATUTO

Approvati dall'Assemblea dei soci tenutasi a Bologna il giorno 18 marzo 2005
con la modifica del 31 maggio 2013 e con la modifica del 18 dicembre 2015

Art. 1 – FINALITÀ E SEDE.

1. L'Associazione denominata "Società Italiana di Filosofia del diritto" (in acronimo, "SIFD"), indipendente, apolitica e senza scopo di lucro, ha il fine di promuovere lo sviluppo degli studi e la discussione pubblica dei problemi attinenti alla discipline filosofico-giuridiche in tutta la loro estensione e articolazione con specifico riferimento a quelle attualmente comprese nel settore scientifico-disciplinare IUS 20.

2. La SIFD ha sede amministrativa presso la struttura universitaria in cui è incardinato il Presidente in carica.

Art. 2 - ATTIVITÀ

1. La Società svolge un'opera di informazione e di collegamento tra gli studiosi, di aggregazione degli interessi scientifici, di diffusione e tutela delle discipline accademiche interessate, nonché ogni altra attività idonea a realizzare il fine di cui all'art. 1.

2. La Società promuove l'organizzazione di seminari e congressi.

3. La Società, in quanto le sue risorse finanziarie lo consentano, cura la pubblicazione di:

(a) una rivista scientifica;

(b) un sito web intorno alle iniziative culturali e alle pubblicazioni pertinenti ai settori di studi interessati;

(c) una collana di studi.

Art. 3 - SOCI

1. Sono soci ordinari della Società i professori di prima fascia, di seconda fascia, di ruolo, e a riposo. Sono soci i ricercatori, a tempo indeterminato (di ruolo e a riposo) e a tempo determinato, delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1 che ne facciano domanda.

2. Sono altresì soci i cultori e gli studiosi delle predette discipline, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale domanda sia accolta dal Consiglio.

3. Sono inoltre soci i cultori e gli studiosi di discipline diverse da quelle di cui all'art. 1, qualora ne facciano domanda, e sempre che tale domanda sia accolta dal Consiglio.

4. L'Assemblea su proposta del Presidente della Società o del Consiglio, può conferire la qualità di socio onorario ad insigni studiosi italiani o stranieri.

Art. 4 - ORGANI

1. Sono organi della Società:

(a) il Presidente;

(b) i Vicepresidenti;

(c) l'Ufficio di Presidenza;

(d) il Consiglio;

(e) il Comitato dei docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1;

(f) il Coordinatore del Comitato di cui alla lettera precedente;

(g) l'Assemblea;

(h) il Segretario.

Art. 5 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci. Nelle prime due votazioni è eletto il candidato che abbia ottenuto i voti dei due terzi degli aventi diritto. Dalla terza votazione sono eleggibili i due candidati più votati nella seconda. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, purché corrispondente ad almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente i professori di ruolo di prima fascia delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1. Le candidature devono pervenire al Coordinatore del Comitato dei docenti almeno trenta giorni prima dal giorno fissato per l'Assemblea.

3. Il Presidente resta in carica due anni. Non è eleggibile per oltre due mandati consecutivi.

4. Il Presidente rappresenta la Società.

5. Il Presidente convoca l'Assemblea, ne fissa l'ordine del giorno, la presiede, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

6. Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede, cura l'attuazione delle sue deliberazioni.

7. Il Presidente firma i mandati di pagamento. Esercita ogni altra funzione a lui conferita dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

8. Il Presidente può delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei Vicepresidenti.

9. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte *pro tempore* dal Vicepresidente più anziano.

Art. 6 - I VICEPRESIDENTI

1. L'Assemblea dei soci elegge i due vicepresidenti tra i professori di ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1. I vicepresidenti restano in carica due anni e non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.

2. I Vicepresidenti esercitano ogni altra funzione attribuita loro dall'Ufficio di Presidenza e/o dal Consiglio.

Art. 7 - IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Coordinatore del Comitato dei docenti e da un massimo di nove membri elettivi.

2. I membri elettivi del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei soci. Ogni socio può esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo spetta ai membri di prima fascia del Comitato dei docenti di cui all'art. 8. La loro candidatura è valida se presentata da almeno un ventesimo del numero totale dei membri del Comitato dei docenti di cui all'art. 8 che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. La presentazione va fatta alla Presidenza, anche per via telematica, ed i presentatori non possono sottoscrivere più di una candidatura al Consiglio. I candidati al Consiglio ed i membri di diritto dello stesso non possono sottoscrivere candidature. I membri elettivi del Consiglio restano in carica due anni e non sono eleggibili per oltre due mandati consecutivi.

3. Il Consiglio dà la sua consulenza su tutte le materie di cui si occupa la Società; cura la preparazione dei congressi biennali sotto l'aspetto scientifico e della comunicazione locale e promuove ogni iniziativa volta a favorire l'interazione e le sinergie tra la Società Italiana di Filosofia del diritto e gli studiosi del diritto positivo, la realtà delle professioni e degli operatori del diritto, nonché gli studiosi di discipline diverse dalle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1.

Art. 8 - IL COMITATO DEI DOCENTI

1. Fanno parte del Comitato dei Docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1 i soci che siano professori di ruolo di prima e seconda fascia di tali discipline.

2. Le adunanze del Comitato sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

3. Il Comitato promuove lo sviluppo della didattica universitaria e la ricerca scientifica nelle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1.

Art. 9 - IL COORDINATORE DEL COMITATO DEI DOCENTI

1. Il Comitato di cui all'articolo precedente elegge nel suo seno un Coordinatore. Le relative candidature devono essere presentate almeno trenta giorni prima della votazione.

2. Il Coordinatore resta in carica due anni. Non è eleggibile per oltre due mandati consecutivi.

3. Il Coordinatore riceve le candidature alla presidenza e le rende note al Comitato dei docenti.

Art. 10 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dal Coordinatore del Comitato dei docenti.

2. Esercita le funzioni ad esso conferite dal presente Statuto.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci, composta da tutti i soci dell'Associazione, si riunisce almeno una volta all'anno, ed approva il rendiconto dell'esercizio precedente.

2. È convocata in via straordinaria dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno venti soci.

3. Le adunanze dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

4. Ogni socio esprime il proprio voto personalmente o a mezzo di altro socio cui abbia conferito delega scritta. A ciascun socio non può essere conferita più di una delega.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto all'art. 5. 1 e all'art. 20. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza.

2. Il Segretario esercita le funzioni di tesoriere, controfirma i mandati di pagamento, redige i verbali delle adunanze e i comunicati relativi all'attività sociale, cura la corrispondenza.

Art. 13 - CONGRESSI

1. I Congressi nazionali della Società hanno luogo ogni due anni.

2. La sede, i temi e i relatori sono designati dal Consiglio, sentita l'Assemblea.

Art. 14 - QUOTA SOCIALE

1. Ai soci è fatto obbligo di versare una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dal Consiglio.

2. Il socio moroso è invitato al pagamento delle quote, anche arretrate, secondo lo strumento di comunicazione ritenuto più efficace, anche elettronico.

3. Il socio moroso non ha diritto di voto.

Art. 15 - ESPULSIONE DEL SOCIO

1. Il Consiglio, sentito il Comitato dei docenti, propone con documento motivato all'Assemblea l'espulsione del socio la cui condotta sia lesiva del decoro della Società.

2. L'Assemblea decide l'espulsione a maggioranza assoluta dei componenti, nei quali non si computa il socio per il quale è stata proposta l'espulsione.

2. La delibera di espulsione è insindacabile, fermo restando l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 16 - FONDO COMUNE E GESTIONE FINANZIARIA.

1 Il Fondo comune dell'Associazione è costituito da:

(a) le quote associative versate annualmente dai soci, nella misura fissata dal Consiglio;

(b) le donazioni, i lasciti, i contributi, elargiti dai soci, da soggetti terzi, da enti pubblici e privati, sia italiani che stranieri;

(c) eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse o attuate dall'Associazione;

(d) ogni altro eventuale provento istituzionale od occasionale, ivi compresi gli avanzi di gestione approvati dal Consiglio.

2. Le entrate sono depositate presso un istituto di credito designato dal Presidente

3. La SIFD può succedere e ricevere per donazione.

4. La gestione finanziaria della Società è disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 17. RENDICONTO ANNUALE.

1. L'anno finanziario coincide con l'anno civile.

2. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, redige il bilancio consuntivo da sottoporre al voto del Consiglio prima dell'Assemblea che approverà il rendiconto annuale.

Art. 18 – DURATA E SCIoglimento.

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque fin quando non venga raggiunto lo scopo sociale.

2. L'Associazione si scioglie:

(a) per volontà unanime dei soci;

(b) per il venir meno dello scopo sociale ovvero per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo sociale medesimo, anche se causata dalla definitiva insufficienza del fondo comune a farvi fronte;

(c) per il venir meno di tutti i soci o comunque della pluralità dei soci.

3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni o enti operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso, ancorché in sede di scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 19 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1. Il Regolamento di attuazione del presente Statuto è approvato dall'Assemblea su proposta del Presidente., a maggioranza dei presenti.

Art. 20 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto non può essere modificato se non con una deliberazione dell'Assemblea, convocata esclusivamente a tale scopo. La deliberazione è assunta a maggioranza degli aventi diritto.

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei soci tenutasi a Bologna il giorno 18 marzo 2005
con la modifica del 31 maggio 2013 e con la modifica del 18 dicembre 2015

Art. 1 - SEDE DELLA SOCIETÀ

1. Il Presidente, laddove necessario, dà comunicazione della sede amministrativa della Società Italiana di Filosofia del diritto come prevista dall'art. 1 dello Statuto, mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione e mediante comunicazione all'Agenzia delle Entrate e/o ad ogni altro ente, pubblico o privato, che ritenga abbia interesse.

Art. 2 - DOMANDA DI ADESIONE

1. La domanda di adesione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto è presentata al Presidente che ne dà notizia al Consiglio, ai fini della valutazione sull'ammissione, alla prima occasione utile.

Art. 3 - PAGAMENTI DELLE QUOTE SOCIALI

1. Il socio tenuto al pagamento della quota sociale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto deve provvedere al versamento entro un mese dalla comunicazione della delibera di ammissione e, negli anni successivi, entro il mese di gennaio.

2. In caso di ritardo, il Segretario rivolge al socio moroso un invito al pagamento, anche tramite strumenti elettronici. Trascorso inutilmente un mese dalla ricezione della predetta comunicazione, il socio può essere dichiarato moroso con deliberazione ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, che può essere pronunciata solo decorsi 30 giorni dall'invito a dedurre da inoltrarsi al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il socio moroso non è ammesso al voto se non a seguito del pagamento delle quote dovute.

Art. 4 - CORRISPONDENZA

1. Il Segretario cura la corrispondenza in partenza della Società, conservandone copia integrale nell'archivio, ove saranno conservate altresì le carte in arrivo.

Art. 5 - VERBALI DELLE ADUNANZE

1. Il Segretario redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea, dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 6 - RENDICONTO

1. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, redige il "rendiconto annuale".

2. Il rendiconto annuale è sottoposto all'approvazione del Consiglio in tempo utile per l'approvazione da parte dell'Assemblea entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 7 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

ART. 8 - IL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e comunque ogniqualvolta ne facciano richiesta scritta almeno cinque membri.

2. Le adunanze del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – IL COMITATO DEI DOCENTI

1. Le adunanze del Comitato dei docenti delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1 sono convocate e presiedute dal Coordinatore, che stabilisce altresì l'ordine del giorno.

Art. 10 - CONCORSI

1. In vista delle finalità di cui all'art. 1 dello Statuto, l'Associazione può bandire concorsi per ricerche e pubblicazioni scientifiche. Il bando è deliberato dal Consiglio.

2. I concorsi di cui al comma precedente sono giudicati da una commissione nominata dal Consiglio in seno ai soci che siano, o siano stati, professori di ruolo delle discipline filosofico-giuridiche di cui all'art. 1.

3. I bandi di concorso e i giudizi delle commissioni giudicatrici sono pubblicati a cura dell'Associazione.

Art. 11 - IMPIEGO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE

1. Gli organi della Associazione utilizzano nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, ogni volta che ciò risulti utile o opportuno, ed anche in sede consultiva, organizzativa o deliberativa, idonee tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, posta elettronica, siti internet e sistemi di videoconferenza, ovvero ogni altro mezzo tecnologico adeguato all'atto o all'attività da compiere.